

COMUNE DI CHIUSI DELLA VERNA

Provincia di Arezzo

Bando per l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2006

(Indetto ai sensi dell'art. 11 della Legge 9/12/1998 n. 431, che istituisce il fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7/06/1999, della deliberazione della Giunta Regionale n. 71 del 06/02/2006 e della deliberazione della G.M. n.105 del 07.06.2006;

IL SINDACO

RENDE NOTO

che secondo quanto predisposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere i contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2006.

ART. 1 REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

Per l'ammissione al presente bando è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1. essere residente nel Comune di Chiusi della Verna;
2. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Possono altresì, partecipare i cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea titolari di carta o permesso di soggiorno rilasciati ai sensi del D.lgs. 25/07/1998, n. 286 e successive modificazioni;
3. mancanza di titolarità da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico, del diritto di proprietà, usufrutto, uso di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato nel comune di Chiusi della Verna o nei comuni limitrofi, oppure non titolarità di diritti su alloggi, anche sfitti, ubicati in qualsiasi località la cui quota di valore complessivo, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito territoriale di questo Comune (lett. c e d, Tab A della L.R. n. 96/96)
4. Essere conduttore di un alloggio di proprietà privata o pubblica, con esclusione degli alloggi di E.R.P. disciplinati dalla L.R. n. 96/96 e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, con contratto di locazione ad uso abitativo redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula, anche avente natura transitoria, purché conforme agli Accordi Territoriali o, in mancanza di quest'ultimi, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 14 Luglio 2004, regolarmente registrato ed in regola con le registrazioni annuali, intestato al richiedente o ad un componente il proprio nucleo familiare.

Qualora il contratto prodotto non fosse pienamente rispondente ai requisiti di cui sopra, la domanda, fermo restando il possesso degli altri requisiti di cui al presente bando, verrà comunque accettata ma, in tal caso, l'erogazione del contributo sarà vincolata alla regolarizzazione del contratto stesso che dovrà avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2006.

5. essere in possesso di una attestazione ISE/ISEE, riferita ai redditi prodotti nell'anno 2005, **con scadenza non anteriore alla data di presentazione della domanda**, e, comunque, **sottoscritta entro i termini di validità del bando**, rilasciata dall'INPS o da un CAAF o da altro soggetto autorizzato.
6. avere un ISE il cui importo, calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, non sia superiore ad Euro 30.000,00;
7. avere valori ISE o ISEE, calcolati ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, ed un'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, rientranti nei seguenti parametri:

Fascia "A"

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2006 (Euro 11.117,08).

Incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%.

Fascia "B"

Valore ISE compreso tra l'importo di Euro 11.117,08 e l'importo di Euro 30.000,00.

Incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 24%.

Valore ISEE non superiore ad Euro 13.615,00 (limite per l'accesso all'ERP per l'anno 2006).

In caso di separazione in atto dei coniugi, la domanda potrà essere presentata dal coniuge residente nell'alloggio, anche se non titolare del contratto di affitto.

I requisiti di cui ai punti 3 e 4 del presente articolo devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando, nonché permanere al momento e nel corso dell'erogazione dei contributi.

ART. 2 REDDITO E CANONE DI LOCAZIONE DI RIFERIMENTO

1. La posizione reddituale da assumere a riferimento per il calcolo del contributo è quella relativa a quanto percepito dal nucleo familiare nell'anno 2005, risultante da una attestazione ISE/ISEE **con scadenza non anteriore alla data di presentazione della domanda**, e, comunque, **sottoscritta entro i termini di validità del bando**, rilasciata dall'INPS o da un CAAF o da altro soggetto autorizzato.
2. Per gli studenti universitari la attestazione ISE/ISEE è quella relativa al nucleo familiare del quale lo studente è fiscalmente a carico;
3. L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano " ISE zero " è possibile soltanto in presenza **di espressa certificazione, a firma del responsabile del competente ufficio comunale, che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune oppure, nel caso di mancanza di assistenza, alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone di locazione;**

Nella fascia di "ISE zero" oltre ad essere compresi tutti quei soggetti che hanno un ISE pari a zero si intendono compresi anche tutti quei soggetti il cui canone di locazione annuo, al netto degli oneri accessori, sia superiore all'importo derivante dalla somma tra l'importo dei redditi della dichiarazione e quella del patrimonio mobiliare desunti dall'attestazione ISEE prodotta.

4. Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori;
5. In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari ed in caso di contratto cointestato, il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

ART. 3 NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO

Il nucleo familiare presente nella attestazione ISE/ISEE da allegare alla domanda deve essere quello di cui al D.P.C.M. 7 Maggio 1999 n. 221 e successive modifiche o integrazioni.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere l'aggiornamento dell'attestazione ISE/ISEE qualora dall'autocertificazione risultino essere intervenute, rispetto all'attestazione allegata alla domanda, variazioni nella composizione del nucleo familiare.

ART. 4 AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

Ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n° 445 del 28.12.2000) il richiedente può ricorrere all'autocertificazione del requisito richiesto dall'art. 1 punto 2) del presente bando, delle eventuali variazioni intervenute all'interno del proprio nucleo familiare rispetto a quanto certificato nell'attestazione ISE/ISEE allegata alla domanda, e delle condizioni previste per l'attribuzione del punteggio di cui al successivo art. 6.

ART. 5 DOCUMENTAZIONE

I requisiti essenziali per la partecipazione al presente bando e le condizioni soggettive ed oggettive rilevanti ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000.

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati i seguenti documenti:

- A) Attestazione ISE/ISEE rilasciata dall'INPS o da un CAAF o da altro soggetto autorizzato avente i requisiti meglio specificati all'art. 1 punto 3;

- B) Copia del contratto di locazione;
- C) Copia del versamento dell'imposta di registro annuale;
- D) Certificazione, a firma del Responsabile del competente Ufficio Comunale, che attesti che il richiedente fruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone di locazione;
- E) Copia della sentenza esecutiva di sfratto per i nuclei familiari che dichiarano di avere in corso un procedimento esecutivo di sfratto, a condizione che lo stesso non sia stato intimato per morosità;
- F) Copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.

ART. 6 ARTICOLAZIONE DELLE GRADUATORIE

1. I soggetti in possesso dei requisiti minimi, come individuato all'art. 1, sono collocati nelle graduatorie comunali distinti in fascia A) e in fascia B) sulla base delle diverse percentuali di incidenza canone /valore ISE e nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:
 - a) Presenza nel nucleo familiare del richiedente di uno o più componenti ultrasessantacinquenni – punti 1;
 - b) Nucleo familiare monogenitoriale e monoreddito con uno o più figli a carico – punti 1;
 - c) nucleo familiare con presenza di portatore di handicap grave (come definiti dalla Legge n. 104/92) – punti 1
 - d) Nucleo familiare sottoposto a provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per morosità – punti 1.

I punteggi di cui alle precedenti categorie lettere a) - b) – c) sono tra loro cumulabili.

2. In ciascuna delle due fasce A) e B) i soggetti richiedenti sono ordinati in base ai punteggi di priorità e alla percentuale di incidenza canone/valore ISE. In caso di parità dei punteggi di priorità, l'ordine è effettuato sulla base dell'incidenza canone/valore ISE e, solo nel caso di ulteriore parità, l'ordine verrà assegnato tramite sorteggio.

ART. 7 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

- a) Istruttoria delle domande

L'Ufficio comunale competente procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità, provvede altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui all' art. 6 del presente bando.

- b) Formazione della graduatoria generale

Il Responsabile del Servizio Casa del Comune, successivamente al termine fissato dal presente bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto, ordinata in base ai punteggi attribuiti a ciascuna domanda.

La graduatoria provvisoria verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande e rimarrà affissa per 15 giorni.

Avverso la stessa sarà possibile proporre ricorso, facendo pervenire la propria opposizione, indirizzata alla Commissione di cui all'art. 4 della L.R. n. 45/98, inderogabilmente entro l'ultimo giorno di pubblicazione della graduatoria provvisoria. Il ricorso dovrà essere presentato all'Ufficio protocollo del Comune di Chiusi della Verna a pena di inammissibilità.

La Commissione decide sui ricorsi, a seguito della valutazione dei documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda e formula le graduatorie definitive, ripubblicandole all'Albo pretorio per altri 15 giorni.

Le graduatorie definitive esplicano la loro validità dal 1° giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio.

ART. 8 DURATA ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il contributo ha durata corrispondente alla vigenza del decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, e successive integrazioni, attuativo dell'art. 11 della legge 431/1998 ed è erogato nei limiti delle risorse disponibili.

Il contributo è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n.109/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il contributo è così determinato:

- a) per i nuclei rientranti nella fascia "A" di cui all'art.1 del presente Bando, corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% dell'ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di euro 3.100,00 annui;
- b) per i nuclei rientranti nella fascia "B" di cui all'art.1 del presente Bando, corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% dell'ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di euro 2.325,00 annui;
- c) per i nuclei familiari beneficiari dell'integrazione del canone da parte del Servizio Sociale, la somma attribuita ai sensi del presente bando non si aggiungerà a quanto versato dall'Ente, ma andrà a scomputo di tale somma
- d) I contributi di cui al presente bando sono erogati secondo i criteri individuati dalla Giunta Regionale Toscana e nei limiti delle dotazioni finanziarie annue assegnate dalla Regione Toscana, eventualmente integrate con risorse comunali.

L'Amministrazione Comunale, all'atto dell'erogazione delle risorse finanziarie da parte della Regione Toscana ed in relazione alla loro entità, si riserva la facoltà di:

- a) – destinare una percentuale non inferiore al 75% del fondo regionale e nazionale, trasferito, alla fascia "A" ed utilizzare la restante percentuale del 25% per la fascia "B";
- b) – erogare, a ciascun beneficiario, una percentuale diversa dal 100% del contributo spettante.

ART. 9 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL FONDO

Il contributo è erogato per il periodo 1° Gennaio 2006 – 31 Dicembre 2006.

Il Comune provvederà all'erogazione del contributo previa verifica della veridicità dei dati autocertificati al momento della presentazione della domanda e dietro presentazione, nei termini che il Comune stesso comunicherà agli interessati, di copia delle ricevute che attestino il pagamento del canone relativo all'anno 2006 o di idonea documentazione equipollente a firma del proprietario, nonché della copia del versamento dell'ultima tassa di registro annuale corrisposta.

La mancata presentazione della documentazione di cui sopra costituisce automatica decadenza dal beneficio.

Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato nella domanda ed in base al quale il richiedente era stato collocato in graduatoria, si procederà nel seguente modo:

- a) se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura superiore a quello dichiarato nella domanda non si farà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- b) se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura inferiore a quello dichiarato nella domanda si procederà a rideterminare la posizione in graduatoria del concorrente ed al ricalcolo del contributo spettante.

L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica da parte del Comune, le mensilità utili per l'erogazione del contributo decorreranno dalla data di attribuzione della residenza anagrafica.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

E' causa di decadenza dal diritto al contributo, dal momento della data di disponibilità dell'alloggio, l'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica.

La data di disponibilità dell'alloggio deve intendersi quella nella quale il soggetto può entrare nella effettiva disponibilità dell'alloggio.

E' inoltre causa di decadenza dal diritto al contributo, il rifiuto a prendere possesso di una alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica assegnato.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio dello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda.

Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE.

L'entità del contributo non può in ogni caso superare l'importo del contributo originario.

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

ART. 10 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A TERZI

(Possibilità di erogare il contributo al locatore in caso di morosità del conduttore)

Nel caso di mancata presentazione delle ricevute di pagamento del canone, dovuta a morosità, il contributo potrà essere erogato al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima. L'erogazione potrà avvenire anche tramite l'associazione della proprietà edilizia, all'uopo indicata per iscritto dallo stesso locatore, che attesti, con dichiarazione sottoscritta dal locatore stesso, l'avvenuta sanatoria. (comma 3° dell'art. 11 della Legge 431/1998 e successive modifiche o integrazioni

(Erogazione agli eredi in caso di decesso del beneficiario)

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute o di altra documentazione equipollente attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi, i quali dovranno esercitare il diritto a ricevere il contributo spettante entro 60 giorni dalla data del decesso del beneficiario. Gli eredi dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato, oltre al possesso delle ricevute fino alla data del decesso del richiedente.

ART. 11 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per la presentazione delle domande il termine è fissato il 15 LUGLIO 2006.

ART. 12 DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune, distribuiti presso l'Ufficio Tecnico e Ragioneria.

Alle istanze, **debitamente sottoscritte e corredate da una copia fotostatica di un documento di identità del richiedente in corso di validità**, deve essere allegata tutta la necessaria ed idonea documentazione.

La domanda potrà essere presentata presso l'Ufficio Protocollo del Comune o spedita tramite raccomandata postale A/R entro il termine di cui al precedente art. 11. Per quelle spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro dell'Ufficio postale accettante.

ART. 13 MOTIVI NON SANABILI DI ESCLUSIONE

E' motivo **non sanabile** di esclusione della domanda, l'istanza non firmata o priva della copia fotostatica del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;

ART. 14 MOTIVI DI ESCLUSIONE

Sono motivi di esclusione:

- a) Domanda priva dell'attestazione ISE/ISEE;
- b) Domanda priva della copia del contratto di locazione;
- c) Domanda priva della copia del versamento dell'imposta di registro annuale

ART. 15 CONTROLLI E SANZIONI – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'elenco degli aventi diritto al contributo saranno trasmessi, con le modalità ed i termini richiesti, agli Uffici della Guardia di Finanza, competenti per territorio, per i controlli previsti dalle Leggi vigenti.

In ogni caso, l'Amministrazione Comunale, ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e del D.P.C.M. n. 221/1999, procederà, comunque, ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive anche d'intesa con gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate e del Territorio.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della domanda e degli atti prodotti, il dichiarante decade dall'intero contributo ottenuto sulla base delle dichiarazioni non veritiere e della falsità degli atti prodotti.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI (Decreto Legislativo n. 196/2003)

Finalità della raccolta: La presente raccolta persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge e di regolamento. Tale raccolta è finalizzata alla formazione della lista dei beneficiari di contributi ad integrazione dei canoni di locazione di cui all'art. 11 L. 431/98.

Modalità del trattamento: Il trattamento di tali dati avviene tramite l'inserimento in banche dati automatizzate e/o l'aggiornamento di archivi cartacei. Le informazioni in tal modo raccolte possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente.

Obbligo di comunicazione: La comunicazione dei dati è necessaria ai fini della formazione della graduatoria.

Comunicazione e diffusione: La comunicazione e la diffusione dei dati avverrà sulla base di norme di legge o di regolamento o, comunque, per l'esercizio di attività istituzionali.

Titolare dei dati: Titolare dei dati è il Comune di Chiusi della Verna;

Diritti dell'interessato: L'interessato ha il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, integrare, opporsi al trattamento dei dati personali, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti dal Decreto Legislativo n.196 del 30 Giugno 2003.

ART. 16 NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/1998, alla L.R.T.. 96/1996 e successive modificazioni e integrazioni, al decreto legislativo n° 109/1998 e alle direttive regionali in materia.

Chiusi della Verna li,

L'Assessore alle Politiche Sociali
Giampaolo Tellini

Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa M.Gabriella Bartolucci